

APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPECIALE SERVIZIO AUTOAMBULANZA E RELATIVA TARIFFA

ART. 1°

L'uso dell'autoambulanza è concesso a tutti i cittadini di Porto Empedocle ed in linea eccezionale a chiunque anche di Comune vicino se ne faccia richiesta in casi di urgente ed assoluto bisogno.

ART. 2°

L'uso dell'autoambulanza è consentito solo nei casi urgenti nei quali si riscontri che l'infermo non può essere avviato in ospedale con i normali mezzi di locomozione.

ART. 3°

Sarà cura di volta in volta da parte dell'Ufficiale Sanitario o dei medici condotti accertare l'urgente necessità dell'autoambulanza con tempestiva azione, senza pregiudizio dello stato di salute dell'infermo bisognoso di essere avviato in ospedale.

ART. 4°

Coloro che faranno uso dell'autoambulanza corrisponderanno al Comune, a titolo di rimborso spese, delle somme secondo l'allegata tariffa.

L'autoambulanza verrà guidata normalmente da personale Comunale fornito di idonea patente di guida. Agli stessi non è dovuto alcun compenso per tale servizio, mentre verrà loro corrisposta l'indennità di trasferta come per legge.

In caso di loro assenza od impedimento, l'incarico di conduzione dell'autoambulanza verrà affidato ad un autista estraneo all'Amministrazione cui spetterà un compenso pari a quello indicato nella tariffa che segue. Tale compenso verrà corrisposto dagli utenti.

Solo in particolari casi di comprovata assoluta indigenza, previa iscrizione nell'elenco dei poveri, riconosciuta dalla Giunta Comunale, sarà concesso l'uso gratuito dell'autoambulanza.

ART. 5°

Fissare nel modo seguente la tariffa per il servizio dell'autoambulanza:

- a) £. 20.000= per le distanze tra andata e ritorno fino a Km. 300
- b) £. 10.000= " " " " " " " " " 150
- c) £. 16.660= " " " " " " " " " 250
- d) £. 13.330= " " " " " " " " " 200
- e) £. 6.660= " " " " " " " " " 100
- f) £. 3.330= " " " " " " " " " 50

g) per distanze superiori a Km. 300, £. 67 per Km. oltre la quota occorrente per l'indennità di trasferta al conduttore.

2) Fissare nel modo seguente il compenso da corrispondere, oltre la tariffa di cui al punto 1°, all'autista estraneo all'Amministrazione eventualmente incaricato del servizio di cui sopra:

- £. 150 a Km. per le distanze, tra andata e ritorno, fino a Km. 110;
- £. 100 a Km. per le distanze tra andata e ritorno, oltre i Km. 110.

ART. 6°

L'autoambulanza sarà custodita in locali idonei del Comune, e di volta in volta per tutti gli eventuali urgenti bisogni deve darsi tempestiva comunicazione al Capo dell'Amministrazione.

ART. 7°

Il Comune introiterà i proventi dell'autoambulanza in apposito articolo del bilancio in entrata mentre sarà stanziata un'uscita analoga come per manutenzione dell'autoambulanza e compenso all'autista nella misura stabilita dall'art. 9° del presente Regolamento.

ART. 8°

Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono tuttora le norme in vigore in materia di trasporto di infermi agli ospedali.